



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 1.6.2012
COM(2012) 255 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati per l'adattamento dei seguenti accordi in vista dell'allargamento dell'UE alla Croazia: accordo sullo Spazio economico europeo, accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014, accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone e accordo di cooperazione e di unione doganale con San Marino

RELAZIONE

Il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea¹ è stato firmato il 9 dicembre 2011.

L'Unione europea e i suoi Stati membri hanno concluso un accordo sullo Spazio economico europeo con la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein, un accordo relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014, un accordo sulla libera circolazione delle persone con la Svizzera e un accordo sulla cooperazione e l'unione doganale con San Marino.

È necessario adattare tali accordi al fine di includere come parte contraente la Croazia al momento della sua adesione all'Unione europea. I termini dell'adattamento devono essere negoziati tra le attuali parti contraenti e il paese in via di adesione. I negoziati dovrebbero iniziare tempestivamente per fare in modo che gli strumenti di adattamento di detti accordi entrino in vigore alla data di adesione della Croazia all'UE.

Conformemente all'articolo 6 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia (in appresso: "atto di adesione"), la Commissione dovrebbe condurre i negoziati in base alle direttive approvate dal Consiglio, sentito il comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri.

I negoziati a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri dovrebbero essere avviati sulla base delle considerazioni seguenti.

1. Accordo sullo Spazio economico europeo

Ai sensi all'articolo 6, paragrafo 5, dell'atto di adesione, la Croazia si è impegnata ad aderire allo Spazio economico europeo (SEE), alle condizioni stabilite dall'atto medesimo. Conformemente all'articolo 128 dell'accordo SEE, la Croazia presenterà pertanto la sua domanda di adesione al SEE.

Al tal fine, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a negoziare con le parti contraenti del SEE e la Croazia, a nome dell'UE e dei suoi Stati membri, un accordo relativo alla partecipazione della Croazia al SEE.

In base all'esperienza maturata durante i negoziati del 2007 per l'allargamento del SEE, sono stati individuati i seguenti possibili temi di negoziazione.

- Deroghe e periodi di transizione: le deroghe e i periodi di transizione previsti nel contesto del trattato di adesione dovrebbero essere ripresi nell'accordo SEE. È improbabile che la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein si oppongano a questo principio fondamentale.

¹ [Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Croazia relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, GU L 112 del 24 aprile 2012.]

- Prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati: la Croazia ha una quota piuttosto limitata negli scambi SEE. Tuttavia, non si può escludere che la Norvegia e l'Islanda chiedano una compensazione per la scadenza, alla data di adesione, degli accordi bilaterali di libero scambio vigenti con la Croazia. Per quanto riguarda i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati, tali adattamenti dovrebbero essere concordati nel quadro dei normali negoziati sulla base, rispettivamente, dell'articolo 19 e del protocollo 3 all'accordo SEE, al fine di proseguire la liberalizzazione degli scambi di tali prodotti.

- Meccanismo finanziario del SEE e meccanismo finanziario norvegese: nell'accordo del 2007 sull'allargamento del SEE, i tre Stati EFTA che ne fanno parte hanno convenuto di fornire un contributo supplementare di 72 milioni di euro alla coesione economica e sociale nel SEE allargato (21,5 milioni di euro per la Bulgaria e 50,5 milioni di euro per la Romania), fino al 30 aprile 2009 compreso. La Norvegia da sola ha fornito un contributo supplementare di 68 milioni di euro, tramite due programmi di cooperazione bilaterale per la promozione della crescita economica e dello sviluppo sostenibile in Bulgaria (20 milioni di euro) e in Romania (48 milioni di euro). A partire dal 2009-2014, i tre Stati EFTA del SEE contribuiranno, tramite l'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009-2014, con complessivi 988,5 milioni di euro alla coesione economica e sociale nel SEE. Tramite l'accordo tra l'Unione europea e la Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014, la Norvegia da sola fornirà un contributo supplementare di complessivi 800 milioni di euro. Durante i negoziati l'UE partiva dal presupposto che, partecipando pienamente al mercato interno, gli Stati EFTA del SEE avrebbero beneficiato del mercato interno allargato tanto quanto gli Stati membri e, pertanto, avrebbero dovuto contribuire al suo sviluppo equo e sostenibile concorrendo ad alleviare le disparità socioeconomiche presenti nell'UE/SEE. Essendo previsto che il SEE e la Norvegia avviino nel 2013 i negoziati con l'UE relativi al contributo finanziario agli Stati beneficiari del meccanismo finanziario del SEE/meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2015-2020, risulta opportuno applicare per i negoziati concernenti la Croazia la stessa logica cui si è fatto ricorso per la Bulgaria e la Romania e che gli Stati EFTA del SEE debbano contribuire finanziariamente alla coesione economica e sociale nell'UE/SEE allargati con il meccanismo finanziario del SEE/meccanismo finanziario norvegese, ma in misura proporzionale, fino al 2014 e senza privare gli attuali Stati beneficiari di alcuno dei fondi precedentemente concordati in base agli stessi criteri. L'assegnazione dei fondi supplementari alla Croazia dovrebbe essere basata sugli stessi criteri applicati per i due meccanismi finanziari vigenti. La revisione dei meccanismi finanziari dovrebbe inoltre tenere presente che ogni accordo di assistenza bilaterale vigente tra gli Stati EFTA del SEE e il nuovo Stato membro dell'UE scadrà all'atto dell'adesione di quest'ultimo all'UE.

Durante il processo di allargamento alla Bulgaria e alla Romania è stato negoziato che la Commissione non “esamina”, bensì “può esaminare” i progetti proposti. Questo punto dovrebbe essere nuovamente incluso nei negoziati.

In generale, i negoziati dovrebbero essere limitati ai principali temi indispensabili per l'allargamento del SEE, al fine di evitare lungaggini che comprometterebbero l'entrata in vigore simultanea dell'allargamento dell'UE e del SEE.

2. Svizzera e San Marino

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3, dell'atto di adesione, la Croazia si è impegnata ad aderire agli accordi conclusi o firmati dagli Stati membri attuali e dall'Unione con uno o più paesi terzi o con un'organizzazione internazionale. A norma delle stesse disposizioni, l'adesione della Croazia a tali accordi è approvata tramite un protocollo a tali accordi concluso tra il Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e il paese o i paesi terzi o l'organizzazione internazionale interessati. Tali protocolli² sono negoziati dalla Commissione in base alle direttive di negoziato approvate dal Consiglio, che delibera all'unanimità, e in consultazione con un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri, e sono conclusi dal Consiglio.

A tal fine, la Commissione deve presentare al Consiglio una raccomandazione per l'adozione di una decisione che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati.

Accordo con la Svizzera sulla libera circolazione delle persone

Con riferimento all'articolo 6, paragrafo 3, dell'atto di adesione, occorre adattare l'accordo con la Svizzera sulla libera circolazione delle persone, al fine di includere il nuovo Stato membro dell'UE. Possono essere oggetto di negoziazione i temi seguenti.

Periodi transitori: l'accordo sulla libera circolazione delle persone prevede vari periodi transitori che, a determinate condizioni, consentono alla Svizzera di applicare contingenti per quanto riguarda l'accesso a un'attività economica: 12 anni dall'entrata in vigore dell'accordo (fino al 31 maggio 2014), 8 anni dall'entrata in vigore del protocollo del 2004 relativo alla partecipazione all'accordo in qualità di parti contraenti degli Stati membri che hanno aderito all'UE nel 2004 (fino al 31 maggio 2014) e 10 anni dalla data di entrata in vigore del protocollo del 2008 relativo alla partecipazione all'accordo in qualità di parti contraenti della Bulgaria e della Romania (fino al 31 maggio 2019)³. Come per il precedente allargamento, alla Svizzera dovrebbero essere concessi periodi transitori e deroghe analoghi a quelli concordati nel contesto del trattato di adesione. I contingenti svizzeri dovrebbero essere calcolati tenendo conto degli attuali flussi migratori dal paese in via di adesione e della sua popolazione.

Accordo di cooperazione e di unione doganale con San Marino

Con riferimento all'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione, occorre adattare anche questo accordo, al fine di includere il nuovo Stato membro dell'UE. Non è stato individuato nessun tema particolare di negoziato.

La Commissione raccomanda pertanto al Consiglio di:

- adottare l'acclusa decisione che autorizza l'avvio di negoziati volti a

² Tranne quelli concernenti accordi riguardanti esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza comune.

³ Articolo 10 dell'accordo come integrato dai protocolli del 2004 e del 2008.

- adattare l'accordo sullo Spazio economico europeo all'allargamento dell'Unione europea alla Croazia,
- adattare l'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014,
- adattare l'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone all'allargamento dell'Unione europea alla Croazia,
- adattare l'accordo di cooperazione e di unione doganale con San Marino all'allargamento dell'Unione europea alla Croazia;
- approvare le direttive di negoziato allegate alla decisione;
- nominare il comitato speciale che deve essere consultato durante lo svolgimento dei negoziati.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati per l'adattamento dei seguenti accordi in vista dell'allargamento dell'UE alla Croazia: accordo sullo Spazio economico europeo, accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014, accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone e accordo di cooperazione e di unione doganale con San Marino

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

visto il trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Croazia relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea⁴, firmato il 9 dicembre 2011, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica⁵, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, e l'articolo 6, paragrafo 5,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando che in vista dell'allargamento dell'UE alla Croazia occorre avviare negoziati per l'adattamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo, dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014, dell'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone e dell'accordo di cooperazione e di unione doganale con San Marino,

⁴ GU L 112 del 24 aprile 2012.

⁵ GU L 112 del 24 aprile 2012.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, le modifiche all'accordo sullo Spazio economico europeo e all'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014, in vista dell'allargamento dell'Unione europea alla Croazia.

Articolo 2

La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, compresa – subordinatamente all'entrata in vigore del trattato di adesione – la Repubblica di Croazia, le modifiche all'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone e all'accordo di cooperazione e di unione doganale con San Marino, in vista dell'allargamento dell'Unione europea alla Croazia.

Articolo 3

Le direttive di negoziato figurano in allegato.

Articolo 4

I negoziati sono condotti in consultazione con il [nome del comitato speciale da inserire a cura del Consiglio].

Articolo 5

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

DIRETTIVE DI NEGOZIATO

per l'adattamento, in vista dell'allargamento dell'UE alla Croazia, dell'accordo sullo Spazio economico europeo, dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014, dell'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone e dell'accordo di cooperazione e di unione doganale con San Marino

1. OBIETTIVO GENERALE

Adattare i summenzionati accordi per consentire alla Croazia di aderirvi al momento della sua adesione all'UE e rivedere i contributi finanziari destinati ad alleviare le disparità socioeconomiche nell'UE allargata.

2. AVVIO DEI NEGOZIATI

I negoziati sull'adattamento dei summenzionati accordi con il paese in via di adesione, da un lato, e, rispettivamente, l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia/la Svizzera/San Marino, dall'altro, dovrebbero avere inizio il più rapidamente possibile.

3. CONTENUTO DEGLI STRUMENTI DI ADATTAMENTO DEGLI ACCORDI VIGENTI

Il futuro nuovo Stato membro dell'UE deve aderire agli accordi.

Accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) e accordo sul meccanismo finanziario norvegese

Le deroghe e i periodi transitori stabiliti nell'atto di adesione dovrebbero essere ripresi nell'accordo SEE. Per la Croazia dovrebbe essere previsto un aumento proporzionale del meccanismo finanziario del SEE e del meccanismo finanziario norvegese fino al 2014, in base agli stessi criteri applicati per i meccanismi vigenti. I negoziati dovrebbero limitarsi per quanto possibile ai temi principali indispensabili all'allargamento SEE.

Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone

Se pertinenti, dovrebbero essere ripresi le deroghe e i periodi transitori stabiliti nell'atto di adesione. I contingenti svizzeri dovrebbero essere calcolati tenendo conto degli attuali flussi migratori dal paese in via di adesione e della sua popolazione.

Accordo di cooperazione e di unione doganale con San Marino

L'accordo deve essere adattato per includere la Croazia all'atto della sua adesione all'UE. Non sono stati individuati temi particolari che richiedano negoziati importanti.

4. RATIFICA ED ENTRATA IN VIGORE

I negoziati dovrebbero essere conclusi quanto prima affinché gli strumenti di adattamento possano entrare in vigore alla data di adesione della Croazia e subordinatamente a essa. Qualora gli strumenti di adattamento non possano entrare in vigore alla data di adesione, occorre prevedere l'applicazione provvisoria, tenendo conto delle rispettive procedure dell'UE e dei paesi terzi interessati.

SCHEDA FINANZIARIA				
			DATA:	
1.	LINEA DI BILANCIO: n.p.	STANZIAMENTI:		
2.	DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO: Adattamento dei seguenti accordi misti in vista dell'allargamento dell'UE alla Croazia: accordo sullo Spazio economico europeo, accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014, accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, accordo di cooperazione e di unione doganale con San Marino			
3.	BASE GIURIDICA: Articoli 207, 217 e 218 del TFUE			
4.	OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO:			
5.	INCIDENZE FINANZIARIE Nessuna	PERIODO DI 12 MESI (Mio EUR)	ESERCIZIO IN CORSO [n] (Mio EUR)	ESERCIZIO SUCCESSIVO [n+1] (Mio EUR)
5.0	SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELL'UE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - ALTRI SETTORI	Nessuna	Nessuna	Nessuna
5.1	ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELL'UE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - NAZIONALI	Nessuna	Nessuna	Nessuna
5.0.1	PREVISIONI DI SPESA	[n+2]	[n+3]	[n+4]
5.1.1	PREVISIONI DI ENTRATA			[n+5]
5.2	METODO DI CALCOLO:			
6.0	FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO DI STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			Sì
6.1	FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			NO
6.2	NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE			NO
6.3	STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI			NO
OSSERVAZIONI:				